



**Tribunale per i minorenni dell'Abruzzo**

**Via Acquasanta 1-67100 L'Aquila**

**Tel 0862 - 4841200- Fax 0862 - 4841239**

N. 475 / 2.1.15 prot.

L'Aquila, 18.03.2020

**AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI  
PER DIFFUSIONE A TUTTI I SERVIZI SOCIALI SUL TERRITORIO REGIONALE**

In qualità di Presidente del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila  
Rappresento al Consiglio dell'Ordine perché inoltri con urgenza a tutti i servizi sociali territoriali ed assuma ove ritenuto opportuno ulteriori provvedimenti che:

- l'attuale situazione emergenziale e la normativa relativa alla prevenzione del contagio da COVID 19 prevedano comunque la prosecuzione di attività ritenute indifferibili. Nella specie l'art. 2 co. 2 lett. g) n. 1 del D.L. 11/20 e l'art. 83 D.L. 18/20, escludono il rinvio delle udienze "relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio". E' evidente che tali situazioni siano intrinsecamente connotate da urgenza e che tale urgenza non riguardi la sola trattazione processuale ma più ancora l'esecuzione dei provvedimenti emessi da questa Autorità Giudiziaria, quanto meno con riferimento agli allontanamenti ed alle adottabilità. Né del resto la normativa emergenziale di riferimento ha disposto *tout court* la chiusura delle attività amministrative, tanto più se correlate alle situazioni di emergenza.

Si sono invece verificate arbitrarie ed incresciose situazioni di mancata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dei minori, addirittura anche nei procedimenti di adottabilità.

Tali inottemperanze, se non giustificate da comprovate situazioni di impossibilità di esecuzione rilevano penalmente ai sensi dell'art. 388, 2° co. c.p.. Non costituisce ipotesi di impossibilità la difficoltà di reperire strutture

per eventuali e inammissibili interpretazione da parte dei singoli responsabili delle stesse secondo cui non debbano effettuarsi nuovi ingressi nelle comunità.


Invero le stesse devono attrezzarsi per garantire che gli ingressi, se ritenuti indifferibili, avvengano in condizioni di sicurezza, predisponendo se necessario visita medica ed eventualmente possibilità di isolamento per il nuovo ospite con adeguata assistenza, trattandosi di minorenni.

Con riguardo alle udienze a trattazione necessaria invece si è stabilito che il servizio sociale che sia convocato possa non accedere direttamente al Tribunale ma comunicare per PEC relazione aggiornata avendo cura di indicare, se possibile in carattere che lo evidenzi, la data di udienza cui si riferisce l'atto e un numero telefonico cui essere reperibile per la data fissata per eventuali comunicazioni ulteriori.

Si raccomanda inoltre agli operatori di utilizzare per lo svolgimento delle attività di indagine sociale o per la vigilanza sull'andamento delle situazioni in cui per deliberazione dei capi degli Uffici di riferimento sia stata disposta l'interruzione delle attività, ad esempio visite domiciliari o incontri protetti, i mezzi indicati dalla normativa vigente quali telefono, videoconferenza, scambio di mail.

Si invitano tutti gli operatori del settore ad ottemperare ai loro doveri e si specifica che la mancata ingiustificata esecuzione dei provvedimenti urgenti sarà considerata, come d'obbligo, penalmente rilevante.

Si richiede al Consiglio dell'Ordine cortese sollecito riscontro dell'avvenuta diffusione della presente nota.



Il Presidente  
Dott.ssa Cecilia Angrisano